



COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE,
DELLO STADIO COMUNALE F.LLI CAMPARI
PER 4 ANNI SPORTIVI:
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021**
(Scadenza: 31/07/2021)

CVP 92.61.00.00.-0 - CIG 7095034f43

INDICE

Art. 1	■	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art. 2	■	FINALITA'
Art. 3	■	DURATA
Art. 4	■	CANONE ANNUALE
Art. 5	■	USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO, DA ASSOCIAZIONI TERZE E DA PRIVATI
Art. 6	■	USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL COMUNE
Art. 7	■	NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 8	■	OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO
Art. 9	■	SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Art. 10	■	SPESE A CARICO DEL COMUNE
Art. 11	■	CESSIONE E SUB-APPALTO
Art. 12	■	SICUREZZA
Art. 13	■	VIGILANZA SULL'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN CONCESSIONE
Art. 14	■	TARIFFE D'USO
Art. 15	■	VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Art. 16	■	IMPORTO A BASE D'ASTA
Art. 17	■	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 18	■	REQUISITI DEL PERSONALE – CODICI DI COMPORTAMENTO
Art. 19	■	RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
Art. 20	■	SOGGETTI AMMESI ALLA GARA
Art. 21	■	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Art. 22	■	PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art. 23	■	GARANZIE
Art. 24	■	SOPRALLUOGO
Art. 25	■	PENALITA'
Art. 26	■	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Art. 27	■	RECESSO
Art. 28	■	CONTROVERSIE
Art. 29	■	RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 30	■	RINVIO A NORME VIGENTI
Art. 31	■	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 32	■	ALLEGATI

ART. 1. – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto il servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato Stadio Comunale "F.lli Campari", sito in Bagnolo in Piano in Via Olimpia n. 4.

Esso, a seguito di importanti investimenti effettuati da parte dell'Amministrazione Comunale, dispone di campi di calcio, spogliatoi e tribune per il pubblico, omologati per il campionato della Serie D del gioco del calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FGCI) e, pertanto, è un impianto di notevoli dimensioni, con ottime caratteristiche tecnico strutturali, destinato, in via prioritaria, all'attività agonistica del calcio, ma anche ad altre manifestazioni sportive ed extra sportive di carattere ricreativo e sociale e, quindi, tale da consentire lo sviluppo di una attività commerciale/imprenditoriale, oltre alla gestione sportiva tipica.

Pertanto, l'impianto sportivo è da considerarsi a rilevanza economica, in quanto la sua gestione può consentire la generazione di utili per l'affidatario. L'affidamento della sua gestione si configura poi come una "concessione di servizio" (ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs. 50/2016), che comporta l'assunzione, da parte del Concessionario, del "rischio operativo" della stessa, in quanto la redditività dell'impianto sportivo dipende dalla capacità imprenditoriale del Concessionario di presentare sul mercato detto impianto come struttura appetibile per la realizzazione di attività sportive, ricreative e sociali che possano produrre reddito per il Concessionario stesso, attraverso la riscossione di una tariffa di noleggio da parte di organizzatori terzi o attraverso la riscossione dei proventi nel caso di organizzazione diretta da parte del Concessionario.

Lo Stadio Comunale "F.lli Campari" è completamente perimetrato da recinzione metallica con ingresso principale dal parcheggio antistante e altri accessi dall'area esterna. L'area comprende le seguenti strutture, di cui all'allegata planimetria:

- INGRESSO PRINCIALE e BIGLIETTERIA;
- CAMPO PRINCIPALE A, costituito da campo da calcio in erba con dimensioni pari a m. 105x64 omologato per incontri del campionato nazionale dilettanti, attrezzato con impianto di illuminazione su n. 4 torri faro, di n. 2 panchine per atleti e n. 1 panchina per arbitri e addetti al soccorso e comprensivo di tribuna sostenitori locali semi-coperta con capienza di 499 persone, settore ospiti con tribuna metallica prefabbricata con capienza di 104 persone e part-terre, ed un settore locali nord con part-terre con capienza di 400 persone, per una capienza totale di 1003 persone. Nella medesima struttura della tribuna semi-coperta, al piano terra, sono ubicati gli spogliatoi atleti (n. 4 spogliatoi complessivi), gli spogliatoi arbitri (n. 2 spogliatoi), il locale infermeria, un locale adibito a lavanderia, i servizi igienici per il pubblico e i locali tecnici (piccolo magazzino e centrale termica). Al piano gradinate sono, inoltre, presenti un ufficio, un bar e una sala stampa. Nel settore sostenitori ospiti e nel settore sostenitori locali nord part-terre sono presenti locali adibiti a servizi igienici ad uso esclusivo dei medesimi settori;
- CAMPO SECONDARIO B, costituito da campo da calcio in erba con dimensioni pari a m. 105x64 omologato per incontri di Prima Categoria attrezzato con impianto di illuminazione su pali, di n. 2 panchine per atleti e part-terre per il pubblico sui lati ovest, con terrapieno, e sul lato sud;
- CAMPO C, costituito da campo da calcio in erba di dimensioni 60x40 m utilizzato per gli allenamenti, attrezzato con impianto di illuminazione su pali;
- fabbricato in moduli prefabbricati, con annessa cucina, adibito a SALA RIUNIONI E SALA RISTORO;
- box in lamiera, di dimensioni 5x10 m, utilizzato quale DEPOSITO ATTREZZI;
- PARCHEGGIO INTERNO per squadre e arbitri.

I locali, i campi e l'area circostante i campi, che nel complesso sono denominati Stadio Comunale F.lli Campari, vengono consegnati al Concessionario arredati come risulta da inventario, che si allega al presente

Capitolato quale parte integrante e sostanziale, nonché dotati degli impianti per i servizi di acqua, luce, gas, riscaldamento ed igienico-sanitario.

Pertanto, l'impianto sopra descritto viene affidato nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trova e perfettamente noto al Concessionario, a seguito di sopralluogo obbligatoriamente effettuato dallo stesso per poter partecipare alla gara d'appalto, di cui al successivo Art. 24 e così come da verbale di consegna che sarà redatto, prima della firma del contratto, dalla Stazione Appaltante.

I concorrenti alla gara dichiareranno su apposito modulo di aver preso visione degli immobili e degli impianti e di ritenerli idonei alle attività sportive a cui sono destinati.

Qualora, nel corso di vigenza della concessione, l'impianto in oggetto dovesse subire modifiche/ampliamenti/adeguamenti, ecc... ad opera del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo (di cui il Comune di Bagnolo in Piano fa parte), essi ricadranno automaticamente ed integralmente nella disciplina prevista nel presente atto, fatta salva diversa ed espressa volontà del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo.

All'uopo e fin da ora, il Concessionario si impegna a tutti gli effetti, ogni eccezione e/o osservazione rimossa, pienamente accettando le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori di cui sopra saranno concordati tra il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo ed il Concessionario.

Il servizio oggetto della concessione è considerato di interesse pubblico ad ogni effetto (servizio pubblico locale) e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata del contratto, salvo comprovate e documentate difficoltà di ordine organizzativo e/o economico in cui il Concessionario si venisse a trovare nel periodo di durata della concessione. E' consentito il recesso dal contratto da parte del Concessionario, secondo quanto stabilito dal successivo Art. 27.

ART. 2. – FINALITA'

La presente Concessione viene affidata allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica del calcio, per finalità sportive, sociali e ricreative.

Detto impianto sportivo potrà essere utilizzato anche per altre attività sportive, oltre che attività sociali, ricreative ed educative, compatibili con la struttura dell'impianto, purché siano di interesse pubblico e non rechino pregiudizio all'immagine del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo. Per tali iniziative, che esulano dalla normale attività sportiva, il Concessionario dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso dell'Amministrazione Comunale. Pertanto l'attività svolta nell'impianto sportivo di che trattasi, sia essa prettamente sportiva e/o sociale, ricreativa ed educativa, si caratterizza come un servizio pubblico locale rivolto, in via prioritaria ai cittadini di Bagnolo in Piano.

Il Concessionario dovrà utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui al presente Capitolato e nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui alla Lettera Invito e nel rispetto del "Piano di conduzione tecnica" e del "Piano di utilizzo" proposti dal Concessionario stesso, nell'ambito della gara d'appalto.

ART. 3. – DURATA

La durata della concessione viene stabilita in **quattro anni sportivi: 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021**, con scadenza al 31 luglio 2021. E' escluso il rinnovo.

Il Concessionario, al termine della durata del contratto, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica della concessione, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa della Stazione Appaltante, fino all'individuazione del nuovo Concessionario e comunque per un

periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del rapporto negoziale, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

La **consegna dell'impianto sportivo** avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da redigersi a cura del Concessionario, alla presenza di un rappresentante della Stazione Appaltante (provvederà in merito il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo o suo delegato), dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Per motivi di pubblica utilità o emergenza, la Stazione Appaltante potrà revocare o sospendere temporaneamente la concessione. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale sospensione o revoca un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In difetto, al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale sospensione o revoca. In caso di sospensione o revoca per motivi di pubblica utilità od emergenza verrà ridotto, in relazione alla durata della stessa, il canone di cui al successivo Art. 4.

Alla scadenza, il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dell'impianto sportivo e di tutto quanto ricevuto in gestione, libero da persone o cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità, tenuto conto del normale deperimento, dovuto all'uso, delle strutture e dei beni mobili concessi e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione dell'impianto stesso.

Pertanto, **tutte le opere e le attrezzature sportive e non, acquisite nell'impianto sportivo, al momento della riconsegna da parte del Concessionario al Comune di Bagnolo in Piano, diverranno di proprietà del Comune stesso, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta.** Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni all'impianto sportivo affidati in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo.

Alla **scadenza della concessione** si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione dell'impianto sportivo, rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto sportivo, redatto in contraddittorio tra le parti della Stazione Appaltante (provvederà in merito il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo, o suo delegato) e del Concessionario.

Il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto, dopo l'esecutività del provvedimento che approva l'aggiudicazione definitiva.

ART. 4 – CANONE ANNUALE

Per l'utilizzo dell'impianto oggetto della presente Concessione, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuale di € (.....), IVA di legge esclusa, per ogni anno di durata della concessione.

L'importo effettivo del canone sarà quello risultante dal rialzo sull'importo a base di gara, di cui al successivo Art. 16.

Il pagamento del canone dovrà essere eseguito annualmente dal Concessionario, entro il 31 dicembre di ogni anno, dietro fattura emessa dal Comune di Bagnolo in Piano, tramite accredito bancario sul conto di Tesoreria del Comune stesso.

ART. 5 – USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO, DA ASSOCIAZIONI TERZE E DA PRIVATI

a) Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto sportivo, gli arredi e le attrezzature avute in gestione in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia e rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi.

b) L'impianto oggetto della concessione dovrà essere utilizzato, prioritariamente, per l'attività sportiva del calcio, che potrà essere svolta, da Società Sportive con squadre in possesso dei requisiti necessari a disputare tutti i Campionati previsti dalla FGCI fino alla Serie D (Lega Nazionale Dilettanti), nonché Campionati dilettantistici, amatoriali e giovanili previsti dagli Enti di Promozione Sportiva.

Il Concessionario deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è qui accordata.

Per nessun motivo, in nessuna forma e per nessun titolo, il Concessionario potrà consentire l'uso dell'impianto a terzi nei casi non previsti dalla presente concessione.

Il Concessionario e chiunque altro sia ammesso a fruire dell'impianto è obbligato ad osservare qualsiasi prescrizione normativa e/o regolamentare in materia, nonché la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi e relative pertinenze, degli arredi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto stesso e suoi accessori e a quant'altro sia di proprietà del Comune.

c) Il Concessionario condivide con il Comune l'obiettivo di favorire, diffondere e promuovere la pratica sportiva di base a sempre maggiori strati della popolazione, senza distinzione alcuna. Pertanto, dovrà garantire a tutti (Società e Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Organismi associativi che perseguono finalità formativa, ricreativa e sociale, nell'ambito dello sport, cittadini e/o gruppi di sportivi, a costituzione spontanea e/o occasionale, praticanti una disciplina sportiva in modo non organizzato e continuo) senza discriminazione alcuna, l'accesso e l'utilizzo dell'impianto sportivo, il quale, nonostante la concessione ad esso fatto, è e resta, a tutti gli effetti, pubblico.

In particolare, il Concessionario, nello stilare il calendario settimanale degli allenamenti e delle gare **delle squadre diverse dalle proprie**, è tenuto a dare la precedenza alle esigenze di orario delle squadre di calcio composte in prevalenza da atleti di Bagnolo, di età compresa fra i 6 i 21 anni.

A tal fine il Concessionario è incaricato della redazione e tenuta del calendario annuale di utilizzo dell'impianto.

Il Concessionario dovrà, altresì, redigere apposito registro delle presenze, indicante il numero di presenze per stagione e consegnarlo all'Ufficio Sport del Comune a fine stagione, unitamente al Bilancio di gestione annuale.

d) Il Concessionario dovrà programmare la concessione degli spazi e tempi d'uso dell'impianto.

L'uso dell'impianto sportivo a Società aventi sede al di fuori del Comune di Bagnolo in Piano è concesso solo quando non pregiudichi i diritti delle Società e dei Cittadini di Bagnolo in Piano ed, a tal fine, sarà cura del Concessionario, all'atto della programmazione, riservarsi il diritto di disdire la concessione a detti richiedenti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, per cause dovute a sopraggiunte necessità di Società Sportive o cittadini bagnolesi.

e) Il Concessionario, ai fini della programmazione della concessione degli spazi e tempi d'uso dell'impianto, dovrà attenersi ai seguenti criteri generali:

1. **Il campo "A" sarà dedicato esclusivamente alle gare ufficiali: in via prioritaria dalle squadre gestite dal Concessionario, e in subordine delle squadre gestite da altre Società ed utilizzanti l'impianto dietro corresponsione al Concessionario della relativa tariffa d'uso.** La priorità, nel fissare i calendari di orario delle gare ufficiali, dovrà essere data alle squadre (direttamente gestite dal

Concessionario o "ospitate") iscritte ai Campionati di Serie D ed Eccellenza della F.I.G.C.;

2. I campi "B" e "C" saranno dedicati in via prioritaria, ma non esclusiva, agli allenamenti, delle squadre gestite dal Concessionario, e in subordine delle squadre gestite da altre Società utilizzando l'impianto dietro corresponsione al Concessionario della relativa tariffa d'uso. Nel caso degli allenamenti delle squadre "ospitate", la priorità nel fissare i calendari di orario degli stessi, dovrà essere data alle squadre di calcio composte in prevalenza da atleti di Bagnolo in Piano, di età compresa fra i 6 i 21 anni;
 3. *Il Gestore dovrà concordare con le Società Sportive che fanno richiesta di utilizzo dei campi, modalità e tempi nella concessione degli stessi. Il Comune di Bagnolo in Piano, al fine di valorizzare e tutelare sempre più lo sport giovanile di Bagnolo, è Garante del rispetto della presente norma e vigilerà affinché l'utilizzo dei campi sia conforme a quanto prescrive la presente Concessione;*
 4. *I fruitori dell'impianto sportivo dovranno consegnare al Concessionario un programma di utilizzo dei campi entro il 31 luglio, dell'Anno Sportivo successivo (salvo il primo anno sportivo di concessione);*
 5. *La mancata consegna di tale programmazione comporta la perdita della priorità di cui al precedente punto 2. Dopo tale data (31 luglio), il Concessionario può destinare l'uso dell'impianto sportivo ad altri richiedenti;*
 6. *Nel caso in cui la programmazione delle Società Sportive preveda ore che non vengano effettivamente utilizzate, la Società dovrà comunicarlo al Concessionario entro il 15 settembre. Dopo tale data la Società dovrà versare la tariffa per ogni ora di inutilizzo provocata; detta quota sarà sospesa nel momento in cui le ore verranno occupate da altro utente;*
 7. *Se, dopo il 15 settembre, esistono spazi non ancora occupati da Società Sportive di Bagnolo in Piano, il Concessionario può assegnarli a Società, Associazioni, Organismi o privati cittadini esterni al Comune di Bagnolo in Piano, riservandosi il diritto di disdire detta assegnazione, secondo le modalità previste al comma d) del presente Art. 5.*
- f) Il Concessionario, per poter realizzare una conduzione economica dell'intero impianto sportivo finalizzata allo sviluppo auto-finanziato dello stesso, potrà svolgere direttamente, o concedendo l'impianto sportivo a terzi, dietro corresponsione di una tariffa d'uso (di cui al successivo Art. 14), attività e manifestazioni extra-sportive, a carattere culturale e/ socio-ricreativo (concerti, mostre, raduni, esposizioni, ecc.), purché compatibili con l'impianto e con le caratteristiche distributive, strutturali/funzionali del medesimo e senza apportare modiche e/o manomissioni anche delle condizioni di fruibilità, nonché a condizione che esse non vadano a costituire impedimento o disagio alcuno al normale e regolare svolgimento delle attività sportive programmate e nel pieno rispetto della salvaguardia a tutela degli arredi, delle attrezzature ed impianti tecnologici concessi.
- Il Concessionario non potrà comunque utilizzare l'impianto sportivo per iniziative o attività che rechino pregiudizio all'immagine del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo. A tal fine dovrà preventivamente acquisire il vincolante assenso dell'Amministrazione Comunale su quelle iniziative che esulano dalla normale attività sportiva.
- g) Il Concessionario, o per suo conto il referente **Responsabile della Concessione** (di cui al successivo Art. 8, lett. G) o il **Responsabile della Sicurezza** (di cui al successivo Art. 12 – lett. a), ha il potere di allontanare dall'impianto sportivo quanti risultino privi di giusto titolo di utilizzo ovvero non autorizzati all'accesso; ha il potere di allontanare coloro che non osservano i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.
- h) Il Concessionario è autorizzato ad effettuare, in forma sonora o visiva, la **pubblicità commerciale**, sia all'interno, che all'esterno degli spazi oggetto della concessione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia.

Il programma completo della pubblicità con indicazione di sponsor, descrizione e misurazione dei supporti visivi e qualsiasi sua modificazione, nonché l'eventuale richiesta di installazione di strutture e impianti per la pubblicità visiva (striscioni ecc.) dovranno essere comunicati preventivamente al concessionario comunale del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, per gli adempimenti conseguenti (imposte sulla pubblicità, autorizzazioni, ecc...); nel caso in cui siano necessari provvedimenti autorizzatori, il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le relative incombenze amministrative. Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità, determinato a norma di legge e dell'apposito Regolamento Comunale. L'eventuale introito di corrispettivi derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari sarà di competenza del Concessionario.

Il Concessionario, quando l'impianto sportivo è utilizzato da altri, consentirà la pubblicità dai medesimi richiesta, nel rispetto della cartellonistica esistente. Gli interessati rispondono in proprio per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.

In deroga al successivo Art. 11, è data facoltà al Concessionario di sub-concedere l'esercizio della pubblicità commerciale e, a tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale le generalità e i requisiti dell'eventuale Sub-Concessionario, per la necessaria autorizzazione. Il Concessionario ed il Sub-Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio.

I materiali pubblicitari dovranno essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza.

Non è consentito al Concessionario ed agli altri eventuali utilizzatori dell'impianto sportivo, di cui al punto precedente, esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza politica, o pubblicità lesive di principi morali, etnici e religiosi. In ogni caso il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo potranno, previa richiesta, esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno all'immagine del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo stessi, o che, a loro insindacabile giudizio, sia inadatto alla struttura sportiva. Il Concessionario dovrà rimuovere tale materiale entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Comune e/o dall'Unione Terra di Mezzo.

ART. 6 – USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva l'utilizzo gratuito dello Stadio Comunale per particolari manifestazioni sportive o extra-sportive, o per eventi di interesse pubblico e/o per altri usi istituzionali, previo avviso di almeno 15 (quindici giorni). Potranno essere utilizzate 6 (sei) giornate nell'arco dell'anno, di cui 2 (due) in notturno, fatto salvo il caso di situazioni di emergenza particolari.

Dette giornate non dovranno, in alcun modo, impedire il regolare svolgimento dei calendari già prefissati.

In tali giornate il Concessionario dovrà assicurare l'assistenza necessaria, finalizzata a garantire la custodia, l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo, l'adeguata protezione dello stesso e delle attrezzature ivi presenti, la sua appropriata pulizia prima e dopo la manifestazione, nonché assicurare la presenza, durante la manifestazione, di persona dallo stesso incaricata alla custodia e sorveglianza.

Per tale utilizzo nulla sarà dovuto dal Comune al Concessionario.

ART. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario dovrà gestire l'impianto sportivo avuto in gestione allo scopo di favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto stesso, utilizzandolo e consentendone un uso corretto e responsabile, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali vigenti ed ogni altra disposizione di legge, applicabile e compatibile con la natura dell'impianto e delle attrezzature ivi presenti.

In particolare, il Concessionario sarà tenuto ad osservare e a far osservare dagli altri soggetti che utilizzano l'impianto sportivo le seguenti principali norme di comportamento:

- a) tenere la massima correttezza e diligenza nell'uso dell'impianto, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi;
- b) indossare tenute, calzature ed indumenti prescritti per ogni singola disciplina sportiva;
- c) limitare strettamente l'ingresso all'impianto, durante lo svolgimento di manifestazioni, alle persone legittimamente autorizzate, a norma, oltre che del certificato di prevenzione incendi e regolamenti CONI, dei rispettivi regolamenti federali e, quindi, allontanare chiunque non osservi dette norme o tenga un comportamento pregiudizievole per il buon funzionamento dell'impianto o dell'attività che vi si svolge;
- d) richiedere a tutti gli atleti che frequentano l'impianto sportivo idoneo certificato medico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in merito;
- e) fornire la presenza della squadra di emergenza formata per locali di pubblico spettacolo con soggetti abilitati, qualora la manifestazione organizzata dal Concessionario lo preveda obbligatoriamente, secondo le norme vigenti;
- f) richiedere alle diverse associazioni fruitrici dell'impianto sportivo, qualora la manifestazione dalle stesse organizzata lo preveda obbligatoriamente, secondo le norme vigenti, la presenza della squadra di emergenza formata per locali di pubblico spettacolo con soggetti abilitati;
- g) far osservare il divieto di introduzione nell'impianto di automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo non autorizzato;
- h) far osservare il divieto di abbandono nei locali di indumenti ed oggetti personali, né di altro tipo di materiale;
- i) far osservare il divieto di utilizzo dell'impianto al di fuori degli orari autorizzati e per attività diverse da quelle autorizzate;
- j) consentire e agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati dal Comune e/o dall'Unione Terra di Mezzo riterranno di effettuare nell'impianto sportivo concesso in gestione.

Il Concessionario dovrà e potrà utilizzare gli spazi interni ed esterni, esclusivamente secondo le destinazioni e le vocazioni per cui sono stati realizzati. **E' vietato utilizzare detti spazi quali depositi o aree di stoccaggio di materiali, attrezzature o arredi che non siano strettamente pertinenti alle attività sportive previste.**

Qualora il Concessionario intendesse dotarsi di atti di regolamentazione interna per l'attività svolta nell'impianto sportivo avuti in gestione, questi dovranno essere, prima della loro entrata in vigore, concertati con l'Amministrazione Comunale.

ART. 8. - OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve svolgere la propria attività di gestore/utilizzatore secondo quanto stabilito ai precedenti articoli, sulla base di un **“Piano di Utilizzo”** e di un **“Piano di Conduzione Tecnica”**, così come previsto dalle vigenti normative regionali (L.R. 11/2000), che devono essere trasmessi al Comune e all'Unione Terra di Mezzo prima dell'avvio delle attività.

A) Il **“Piano di Utilizzo”** deve descrivere:

le tipologie dell'utenza, le destinazioni, i calendari e gli orari d'uso dell'impianto sportivo.

B) Il **“Piano di Conduzione Tecnica”** deve descrivere:

- gli incarichi di custodia e guardiania dell'impianto sportivo ed i relativi orari;
- la programmazione e descrizione delle attività di manutenzione ordinaria e di approvvigionamento;
- la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo, finalizzate ad assicurare la perfetta regolarità e completa efficienza e pulizia degli impianti tecnologici, delle strutture e delle attrezzature oggetto della concessione.

Dette attività, a carico del Concessionario sono indispensabili a garantire il buon funzionamento dell'impianto sportivo e a salvaguardarne l'integrità e la funzionalità.

- C) Il Concessionario si obbliga all'esecuzione degli interventi di **manutenzione ordinaria** sugli impianti tecnologici, sui beni mobili ed immobili avuti in gestione. Si precisa che, per manutenzione ordinaria debba intendersi **“l'insieme degli interventi che riguardano opere di riparazione ordinaria, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, strutture, locali, arredi, attrezzature, oltre a quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; nonché ogni elemento facente parte integrante dell'impianto sportivo, comprese le aree di pertinenza”**, al fine di conservare in buono stato l'impianto sportivo, mantenendone nel tempo la fruibilità ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari. **Sono escluse dalla manutenzione ordinaria le riparazioni e gli interventi che, per la loro particolare complessità, entità ed inusualità, possano rientrare nell'ambito della manutenzione straordinaria.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si acclude un elenco degli interventi di manutenzione ordinaria.

I. INTERVENTI SUI MANUFATTI EDILIZI

- piccole riparazioni di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ed esterne
- riparazione, rinnovo e sostituzione di piccole porzioni di rivestimenti, pavimenti e battiscopa;
- riparazione, rinnovo e sostituzione di serramenti ed infissi limitatamente alle ferramenta e agli organi funzionali, alle parti vetrate e ai tendaggi;
- sostituzione di vetri;
- riparazione, rinnovo e sostituzione di serrature e maniglie di cancelli e porte interne/esterne;
- pulizia periodica di gronde, pluviali e scarichi, sistemazione di pluviali sfilati;
- piccole riparazioni e sostituzione di parti delle recinzioni perimetrali, comprese le reti para pallone.

II. INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

- Fognature
 - pulizia periodica delle caditoie,
 - espurghi periodici dei servizi igienici;
 - disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno.
- Impianti idrico-sanitari e riscaldamento (a partire dal punto di presa dalla condotta pubblica esterna)
 - manutenzione e pulizia di gabinetti, lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
 - sostituzione di cassette di scarico;
 - sostituzione di sanitari danneggiati;
 - riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria;
 - sostituzione di guarnizioni, manicotti, flessibili, ecc.;
 - riparazione di tubazioni esterne degli impianti.
- Impianti elettrici (a partire dal punto di consegna Enel)
 - sostituzione di placche, frutti e organi elettrici;
 - manutenzione e riparazione di apri-porta, prese elettriche e punti luce ubicati all'interno dei locali di servizio e nelle parti comuni;
 - fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo.

III. PICCOLE RIPARAZIONI E SOSTITUZIONI DI PARTI ACCESSORIE DELLE APPARECCHATURE ED ATTREZZI, IN CONSEGUENZA DELL'USO

- taglia-erba;
- irrigatori;
- impianto di amplificazione;

→ eventuali altre attrezzature.

IV. MANUTENZIONE DEGLI ARREDI

Per gli impianti termici dovranno essere rispettate le norme di cui al D.P.R. 412/93 (74/2013), intendendosi il Concessionario quale occupante stabile del fabbricato.

In ogni caso il Concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale (Servizio Manutenzione Ordinaria dell'Unione Terra di Mezzo – sede di Bagnolo in Piano), entro il termine del 31 luglio di ogni anno, il programma delle attività di manutenzione da effettuarsi sull'impianto durante l'anno sportivo successivo, che potrà essere modificato, se necessario, dall'Amministrazione Comunale.

Contestualmente dovrà essere presentata la relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nell'anno concluso. Gli interventi dovranno essere attuati con tempistiche e modalità tali da arrecare il minor disagio possibile all'utenza.

Gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati saranno comunicati al Comune (Servizio Manutenzione Ordinaria dell'Unione Terra di Mezzo – sede di Bagnolo in Piano) che si riserva il diritto di effettuare periodiche visite di controllo, e dovranno essere eseguiti in osservanza alle prescrizioni impartite dal medesimo Servizio;

L'Amministrazione Comunale (Servizio Manutenzione Ordinaria dell'Unione Terra di Mezzo – sede di Bagnolo in Piano) può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. Nel caso di inadempienza gli interventi potranno essere effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al Concessionario, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento del danno subito. In caso di inadempienza reiterata l'Amministrazione Comunale disporrà la risoluzione del contratto.

In caso di interventi sugli impianti elettrici, idrico-sanitario o riscaldamento, dovrà essere fornita al Comune (Servizio Manutenzione Ordinaria dell'Unione Terra di Mezzo – sede di Bagnolo in Piano), qualora prevista dalla normativa vigente, relativa eventuale certificazione di rispondenza degli interventi stessi alle norme di riferimento.

D) Il Concessionario dovrà eseguire tutte le operazioni da effettuarsi sui campi da calcio e sulle aree verdi di competenza, di seguito descritte:

◆ OPERAZIONI GENERALI DI MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO:

- ✓ sfalcatura dell'erba una volta ogni quindici giorni, da ottobre a maggio; in media una volta alla settimana, da giugno a settembre;
- ✓ segnatura dei campi da calcio prima di ogni partita;
- ✓ ricompattatura delle zolle dopo ogni partita o allenamento;
- ✓ copertura avvallamenti con miscuglio di sabbia e terra precedentemente preparata, ogni 15 giorni;
- ✓ opere di rappazzamento del manto erboso con semina in primavera ed autunno;
- ✓ concimazione 3/4 volte l'anno (in novembre, febbraio, aprile, giugno);
- ✓ irrigazione a seconda delle condizioni atmosferiche.

◆ OPERAZIONI DA COMPIERE SUI CAMPI DI CALCIO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA (indicativamente all'inizio del mese di giugno):

- ✓ taglio dell'erba esistente;
- ✓ diserbo selettivo per eliminare tutte le erbe infestanti a foglia lunga;
- ✓ spianamento della superficie con erpici speciali;
- ✓ spargimento su tutta la superficie dei campi di sabbia fine lavata e spianamento della stessa con idoneo erpice;

- ✓ taglio della superficie dei campi con idonea macchina scarificatrice, sia in senso trasversale che longitudinale, per una profondità di 3 - 4 cm;
- ✓ semina con idoneo miscuglio di sementi atto a formare un manto erboso resistente al forte calpestio tipico del gioco del calcio;
- ✓ spargimento di torba vegetale mista a concimi organici speciali per favorire sia l'attecchimento che la crescita del manto erboso;
- ✓ ulteriore spargimento sulla superficie di sabbia fine lavata;
- ✓ areazione con rullo dentato;
- ✓ interro e copertura del seme;
- ✓ leggera rullatura;
- ✓ tagli dell'erba e innaffiamento necessario della superficie, a seconda delle condizioni atmosferiche fino all'inizio dei campionati;
- ◆ manutenzione e pulizia bisettimanale delle recinzioni, del terreno di gioco, degli spazi scoperti, dei cortili interni e delle zone antistanti all'impianto sportivo medesimo;
- ◆ manutenzione, pulizia e verniciatura delle ringhiere e dei cancelli d'ingresso;
- ◆ manutenzione e pulizia, della tribuna, delle gradinate e dei vialetti interni dopo ogni partita o manifestazione;
- ◆ manutenzione, tinteggiatura e pulizia dei locali e servizi annessi agli impianti tecnologici;
- ◆ manutenzione, pulizia e conservazione in buono stato dei servizi sanitari in uso agli spettatori;
- ◆ spalatura neve sui campi e negli accessi all'impianto sportivo, escludendo l'uso di mezzi meccanici sul terreno di gioco, onde evitare danni alla struttura;
- ◆ manutenzione ordinaria, sfalcio, potatura arbusti e siepi zona stadio oltre la recinzione esterna, all'interno della pista ciclabile e pedonale e delle aree verdi del parcheggio, come da planimetria allegata;
- ◆ tutte quelle manutenzioni, che, pur non comprese nel presente elenco, sono riconducibili alla manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici, degli arredi, delle attrezzature e delle aree pertinenti, per analogia.

Per l'esecuzione delle suddette opere di manutenzione, il Concessionario potrà avvalersi di attrezzature di proprietà del Comune, previa intesa e programmazione dell'utilizzo, a titolo di concessione d'uso, con il Responsabile del Servizio Manutenzione Ordinaria dell'Unione Terra di Mezzo – sede di Bagnolo in Piano, significando che tutte le spese di gestione saranno a carico del Concessionario.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, comprese quelle antincendio e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia di sicurezza ed igiene degli impianti.

Non potranno essere apportate modifiche ed innovazioni all'impianto dato in concessione, senza il preventivo consenso scritto del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo

- E) Il Concessionario **adotterà le misure necessarie al deposito e custodia degli attrezzi** ed altro materiale specifico di sua proprietà, nonché di quello di altri soggetti fruitori. In ogni caso il Comune di Bagnolo in Piano e/o l'Unione Terra di Mezzo non rispondono per eventuali ammanchi e furti che dovessero essere lamentati dagli utenti ed ugualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti od a terzi possano comunque derivare durante l'utilizzo dell'impianto sportivo.
- F) Per eventi o manifestazioni che richiedano **l'installazione di determinati impianti od attrezzi non in dotazione** all'impianto sportivo di che trattasi, il Concessionario, per quelle da lui direttamente organizzate, o il responsabile della manifestazione se trattasi di altri soggetti organizzatori, dovrà provvedere a propria cura e spese, rischio e responsabilità, alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie ed alla loro successiva rimozione. Il montaggio e lo smontaggio di detti impianti ed attrezzature devono essere eseguiti, a norma della vigente legislazione e nel più breve tempo

possibile, immediatamente prima ed immediatamente dopo la manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto sportivo per le attività che precedono e quelle che seguono la manifestazione stessa.

- G) Il Concessionario dovrà indicare un proprio referente, quale **Responsabile della Concessione** il cui nominativo sarà trasmesso, per iscritto, al Comune e all'Unione Terra di Mezzo, prima della sottoscrizione del contratto di concessione. Detto Responsabile della concessione avrà il compito di raccordarsi con i competenti uffici (Ufficio Sport afferente all'Area Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo in Piano ed Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo) riguardo tutte le problematiche inerenti la gestione dell'impianto sportivo affidato. I momenti di raccordo dovranno essere complessivamente n. 2 nel corso di ciascun Anno Sportivo: uno a ottobre ed uno a giugno e dovranno essere preventivamente concordati con i competenti uffici. In casi straordinari e/o solamente per problemi di particolare urgenza potranno essere concordati incontri suppletivi con gli uffici di cui sopra. Di detti incontri dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.
- H) Ai fini della buona conservazione dell'impianto sportivo, il Concessionario si obbliga inoltre a frasi carico dei **seguenti adempimenti**:
1. sorveglianza e controllo dell'impianto sportivo avuto in gestione, tenuta delle chiavi, apertura, custodia e chiusura durante il periodo di utilizzo dell'impianto stesso;
 2. accurata pulizia dei locali, degli arredi, di tutto il materiale e dell'area verde all'interno dell'impianto sportivo, al fine di assicurarne la perfetta funzionalità;
 3. verifica della funzionalità, attivazione e disattivazione degli impianti elettrici e di ogni altro impianto tecnologico e di natura tecnica;
 4. accensione e spegnimento delle luci, del riscaldamento e delle altre utenze, fornitura dell'acqua calda per le docce;
 5. divieto di svolgere nell'impianto sportivo avuto in gestione e nelle relative pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, salvo espresso consenso del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo in relazione alla particolarità del caso;
 6. verifica e controllo delle condizioni di agibilità e sicurezza generale, nonché delle condizioni di fruibilità dell'impianto e pertinenze in gestione;
 7. predisposizione e sistemazione delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività;
 8. controllo sull'uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell'utenza;
 9. aggiornamento costante dell'inventario degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale, esistenti a servizio dell'impianto sportivo;
 10. sollecitazione del pronto intervento degli organi competenti in caso di infortuni, incendi, disordini o altre situazioni di emergenza, nonché continua, attenta e sicura sorveglianza sugli utenti dell'impianto sportivo, evitando attività che possano arrecare molestia o danno agli utenti medesimi ed agli estranei;
 11. sorveglianza, sotto la propria responsabilità, affinché gli utenti dell'impianto sportivo non subaffidino a terzi l'utilizzazione dello stesso e che non svolgano attività aventi scopo di lucro, ovvero che non siano in possesso dei giusti titoli per l'esercizio;
 12. osservanza degli obblighi, divieti e limitazioni previsti dalle leggi, dai regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI;
 13. divieto di accesso all'impianto sportivo in gestione alle persone non autorizzate;
 14. controllo sull'uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell'utenza e verifica e tempestiva segnalazione al Comune e all'Unione Terra di Mezzo degli eventuali danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature e possibilmente dei relativi responsabili;
 15. presentazione annuale, alla fine di ciascun anno di concessione, di una "**Relazione** su tutta l'attività sportiva e non, svolta dal Concessionario e/o da terzi nell'impianto sportivo nella stagione sportiva

di riferimento e sulla gestione dell'impianto stesso", unitamente alla "**Rendicontazione economica annuale**".

16. disponibilità, per quanto possibile, su richiesta dell'Amministrazione Comunale e/o dell'Istituto Comprensivo "E. Comparoni" di Bagnolo in Piano, ad organizzare, durante l'Anno Scolastico, esperienze di attività motoria con fini educativi e/o come primo approccio all'attività sportiva;
17. rispetto di tutta la normativa vigente in materia di conduzione e gestione degli impianti sportivi, in particolare: D.M. 18.03.96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" - D.M. 6.06.2005 "Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
18. obbligo del rispetto della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii.

I) Per quanto riguarda il **servizio di pulizia**, in particolare quello dei locali e servizi annessi agli impianti tecnologici e dei servizi sanitari in uso agli spettatori, esso dovrà essere svolto in orari e con frequenza tale da non ostacolare il normale svolgimento delle diverse attività programmate. Le modalità di svolgimento, con indicazione delle operazioni giornaliere, settimanali, mensili e annuali, dovranno essere descritte nel "Piano di Conduzione Tecnica" ed, in linea di massima, dovranno essere le seguenti:

- ◆ operazioni a frequenza giornaliera:
 - ✓ svuotamento dei cestini portacarte, con eventuale sostituzione dei sacchetti di plastica;
 - ✓ raccolta di carta di grossa pezzatura;
 - ✓ spolveratura di mobili ed arredi con prodotti di pulizia da spruzzare su panno;
 - ✓ pulizia ed eliminazione impronte e macchie su porte, interruttori elettrici, ecc...;
 - ✓ lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, spogliatoi, docce, ecc..., con detergente e successive disinfezioni;
 - ✓ lavaggio e disinfezione dei pavimenti;
 - ✓ trasporto al punto di raccolta di tutti i sacchi contenenti rifiuti.
- ◆ operazioni a frequenza settimanale:
 - ✓ lavaggio vetri;
 - ✓ pulizia parti lavabili, soffitti di tutti i locali con asporto di ragnatele o altre formazioni di sporco.
- ◆ operazioni annuali:
 - ✓ pulizia di locali, caldaie e locali tecnici.

J) **Il Concessionario si obbliga a garantire tutto ciò che è previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.**

ART. 9. – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario, per tutta la durata della concessione, tutte le spese relative al funzionamento dell'impianto sportivo in gestione (luce, acqua, riscaldamento, condizionamento, telefono, custode, attrezzature per il verde, ecc.....), delle strutture, degli impianti tecnologici ed arredi, delle aree di pertinenza, ivi comprese quelle relative alle verifiche periodiche del funzionamento degli impianti tecnologici e le verifiche periodiche di legge tese al corretto funzionamento degli impianti medesimi ed alla garanzia di sicurezza per gli utenti, oltre che alla conservazione dei beni avuti in gestione, così come meglio specificato al precedente Art. 8.

Il Concessionario è tenuto a comunicare, in occasione del primo anno termico, il nominativo del "terzo responsabile" dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, come definito ai sensi dell'Art. 1 del DPR 412/93, lett. o) al competente Settore dell'Amministrazione Comunale.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le spese relative al personale addetto alla guardiana, vigilanza, pulizia, funzionamento, sorveglianza e custodia, di cui al successivo Art. 18.

Il Concessionario dovrà provvedere, prima dell'inizio della propria gestione, a sua cura e spese, agli adempimenti burocratici per intestare a suo nome i contatori delle utenze di gas, energia elettrica, acqua e telefono, per tutta la durata della concessione. Le spese dei relativi consumi saranno quindi a carico del Concessionario per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario si obbliga inoltre a mantenere ed a far mantenere gli impianti tecnologici, gli arredi e le attrezzature in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune concedente, al termine della gestione, in condizioni di perfetta funzionalità.

A tal fine, il Concessionario provvederà ad eseguire o far eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (come previsto al precedente Art. 8) nonché quelli di manutenzione straordinaria, che si rendessero necessari a causa di danni cagionati dal pubblico o da altri eventi organizzati dal Concessionario e, quindi, riconducibili a sua responsabilità.

L'Amministrazione Comunale e/o l'Unione Terra di Mezzo si riservano la facoltà di accedere all'impianto sportivo in qualsiasi momento a mezzo dei propri Uffici Tecnici, senza obbligo di preavviso.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, comprese quelle antincendio e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia di sicurezza ed igiene degli impianti sportivi.

Il Concessionario non potrà apportare modifiche o trasformazioni ed innovazioni all'impianto sportivo concesso in gestione, compresi gli impianti tecnologici in dotazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo. **Eventuali opere ed attrezzature sportive e non, acquisite nell'impianto sportivo di che trattasi durante il periodo di concessione, diverranno, al momento della riconsegna dell'impianto sportivo al Comune alla scadenza del contratto, di proprietà del Comune stesso**, anche se eseguite o acquistate dal Concessionario, senza che detto Concessionario possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta.

Il Concessionario dovrà garantire:

- ✓ le prescritte autorizzazioni di Polizia, anche nel rispetto di eventuali normative Europee;
- ✓ gli adempimenti su tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione dell'impianto che viene dato in gestione con la presente Concessione;
- ✓ la riconsegna dell'impianto, al termine della Concessione, in perfetto ordine e nello stato in cui fu ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso e alle vetustà;
- ✓ l'organizzazione del Piano di Sicurezza, previsto dalla legislatura vigente, per la gestione dell'emergenza.

ART. 10. – SPESE A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Bagnolo in Piano gli oneri di **manutenzione straordinaria**, ivi compresi quelli conseguenti ad adeguamenti normativi, purché non derivanti da danneggiamenti occorsi durante l'uso dell'impianto sportivo stesso da parte del Concessionario.

Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono **le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle pertinenze, nonché per modificare, estendere ed integrare gli impianti igienico-sanitari e tecnologici, ivi compresi quelli antincendio.**

Restano a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria imputabili ad eventuali danneggiamenti o manomissioni derivanti da scontri o reazioni violente da parte di atleti, pubblico e operatori, durante le gare e/o gli allenamenti.

Le eventuali spese per danni causati alle strutture nel corso di manifestazioni in cui l'impianto sportivo sia utilizzato dal Comune di Bagnolo in Piano o da terzi autorizzati dal Comune stesso saranno a carico dei reali utilizzatori, pubblici o privati.

Il Concessionario è tenuto a segnalare con tempestività la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da ritenersi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Quando, tuttavia, la necessità di un intervento sia dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza dello stesso, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario, a seguito di istanza motivata, potrà eseguire opere che eccedono l'ordinaria manutenzione e quelle volte alla buona conservazione dell'impianto sportivo, previa autorizzazione scritta del competente Settore dell'Amministrazione Comunale e definizione delle modalità dell'eventuale rimborso delle spese sostenute.

I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11. – CESSIONE E SUB-APPALTO

E' vietato cedere, anche parzialmente, la gestione assunta, pena la comminatoria dell'immediata risoluzione della concessione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e/o all'Unione Terra di Mezzo, fatti salvi maggiori danni accertati.

E' escluso dal divieto l'eventuale sub-concessione della pubblicità, così come stabilito dall'Art.5, lett. h) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Comune di Bagnolo in Piano e l'Unione Terra di Mezzo restano estranei ai rapporti tra il Concessionario ed i suoi fornitori e terzi in genere. Di tale circostanza dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto che il Concessionario stipulerà in relazione alla gestione.

ART. 12 – SICUREZZA

Il Concessionario è responsabile della gestione della sicurezza e, pertanto, dovrà:

- a) nominare un **Responsabile della Sicurezza** ed un suo sostituto, che dovrà sempre essere presente durante l'esercizio dell'attività, ai sensi del D.M. del 18.03.1996, modificato ed integrato dal D.L. 6.06.2005. Detti nominativi dovranno essere comunicati tempestivamente al Comune e all'Unione Terra di Mezzo. Nel caso in cui il Responsabile non venga nominato, sarà ritenuto Responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del Concessionario. Il Responsabile della sicurezza dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti normativi vigenti.
- b) predisporre un **Piano di Sicurezza**, di cui al D.M. 18.03.1996, modificato ed integrato dal D.L. 6.06.2005;
- c) informare gli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal Piano della sicurezza e dal presente Capitolato;
- d) mantenere il **Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione dell'impianto sportivo**, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alle strutture durante l'utilizzo. Il registro dovrà essere sottoscritto dal Concessionario all'inizio e alla fine del periodo d'uso dell'impianto sportivo;
- e) limitare l'accesso all'impianto sportivo ad un numero adeguato di utenti, in base alla sua capacità recettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
- f) dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e provvedere alla sua costante manutenzione, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi). Dovrà sempre essere presente

personale formato e pronto ad intervenire; inoltre il defibrillatore dovrà essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. Durante l'uso dell'impianto sportivo da parte di altre associazioni sportive, il Concessionario dovrà mettere a disposizione tale apparecchiatura; sarà invece obbligo dell'utilizzatore provvedere alla presenza di proprio personale specializzato all'uso del defibrillatore. La presenza di personale addetto all'utilizzo del defibrillatore sarà a carico del Concessionario durante l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte del Comune e durante qualsiasi altro utilizzo dello Stadio da parte di soggetti terzi, diversi da quelli sopra indicati.

- g) assumersi tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto ed è tenuto a segnalare senza ritardo al Comune e all'Unione Terra di Mezzo, per gli interventi di loro competenza, ogni situazione di fatto, che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto ai sensi delle vigenti norme in materia e, nei casi più gravi, escludere l'accesso al pubblico.

ART. 13 – VIGILANZA SULL'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN CONCESSIONE

Il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo si riservano la facoltà di vigilare sull'uso dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori.

L'opera di vigilanza e di controllo espletata dal Comune e/o dall'Unione Terra di Mezzo non implica, in alcun modo, la responsabilità degli Enti nell'uso dell'impianto sportivo concesso, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario o sugli altri soggetti che, in quanto autorizzati, utilizzeranno l'impianto medesimo.

In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dal Concessionario, quest'ultimo è comunque tenuto a vigilare e controllare il corretto uso del medesimo, degli arredi e delle attrezzature.

In caso di accertata irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni altro diritto che spetti al Comune e/o all'Unione Terra di Mezzo, il Concessionario e chiunque altro, a termini del presente atto, sia ammesso a fruire dell'impianto, deve ottemperare immediatamente agli ordini impartiti dai competenti organi comunali preposti alla vigilanza, al fine di evitare ulteriore o eventuale pregiudizio alle persone ed ai beni comunali.

In caso di ordine impartito a soggetto diverso dal Concessionario, quest'ultimo (Concessionario) dovrà collaborare, in modo pieno ed incondizionato, con i competenti organi comunali, rendendosi parte attiva per l'ottemperanza dell'ordine stesso.

ART. 14. – TARIFFE D'USO

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente le tariffe d'uso dello Stadio Comunale.

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle approvate dalla Giunta Comunale. Tutte le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo oggetto della concessione saranno rimosse e gestite dal Concessionario, che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti. Eventuali sconti rispetto alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale saranno possibili e a totale discrezione del Concessionario.

Le tariffe in vigore a partire dall'Anno Sportivo 2017/2018 sono quelle indicate nella tabella di seguito riportata:

TARIFFE STADIO COMUNALE F.LLI CAMPARI – anno sportivo 2017/2018		
C A M P O A	PARTITE DI CALCIO CON INGRESSO A PAGAMENTO	
	Squadre esterne	
	Tariffa diurna	€ 200,00
	Tariffa notturna	€ 280,00
C A M P O B	Squadre locali	
	Affiliate a società sportive di carattere giovanile	
	Tariffa diurna	€ 50,00
	Tariffa notturna	€ 80,00
	Amatori – Squadre aziendali e di categoria	
	Tariffa diurna	€ 80,00
Tariffa notturna	€ 130,00	
C A M P O B	TARIFFE ORARIE PER ALLENAMENTI	
	Squadre giovanili	
	Tariffa diurna	€ 13,00
	Tariffa notturna	€ 40,00
	Squadre di categoria o Amatori	
	Tariffa diurna	€ 40,00
Tariffa notturna	€ 60,00	
C A M P O A	MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE	
	Utilizzatori locali	A discrezione del gestore, astenendosi da qualsiasi genere di discriminazione e dandone formale comunicazione scritta al Comune
	Utilizzatori esterni	
Le suddette tariffe si intendono Iva 22% esclusa		

ART. 15. - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione, per il periodo di vigenza della stessa, calcolato secondo quanto previsto dall'Art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari a euro 216.000,00 (Iva esclusa).

ART. 16 – IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta è pari ad € 2.800,00 (Iva esclusa), corrispondente al canone che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Bagnolo in Piano per l'utilizzo dell'impianto sportivo, per l'intera durata della concessione.

L'importo effettivo del canone sarà quello risultante dal rialzo sulla somma a base di gara.

ART. 17. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si

impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione saranno registrati su conti correnti dedicati, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 3. Il Concessionario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dal Concessionario, in riferimento alla presente concessione, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato negli atti di gara.

Il Concessionario, qualora intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, che nel caso specifico, è previsto unicamente per l'esercizio della pubblicità commerciale, si impegna a trasmettere tempestivamente al Comune il contratto sottoscritto con l'eventuale subappaltatore, nel quale dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Reggio Emilia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 18. – REQUISITI DEL PERSONALE – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario provvederà alla gestione dell'impianto sportivo con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente. I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo ed il personale impiegato dal Concessionario.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, il Concessionario potrà avvalersi di lavoro volontario dei propri soci/aderenti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri.

Tutto il personale, sia esso dipendente, incaricato, volontario, dovrà essere capace, adeguatamente preparato ed idoneo alle mansioni assegnate; dovrà inoltre mantenere un comportamento serio e corretto nei confronti dell'utenza. Il Concessionario si impegna a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza, su semplice richiesta del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo.

Prima della sottoscrizione del contratto, il Concessionario dovrà presentare l'elenco nominativo degli addetti, le relative mansioni e l'inquadramento professionale.

Il Comune e l'Unione Tetta di Mezzo sono sollevati da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.

Il Concessionario, nei confronti del personale impiegato nella gestione in oggetto, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e di zona, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Concessionario, con riferimento alla presente concessione, è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento integrativo del

Comune di Bagnolo in Piano, pubblicati sul sito internet istituzionale <http://www.comune.bagnolo.re.it> al seguente percorso: *Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali*.

Il Concessionario è tenuto a far osservare i predetti Codici, mettendo a disposizione la suddetta documentazione, a tutto il personale (dipendenti, incaricati, collaboratori, ecc.) assunto in riferimento alla presente concessione.

L'inosservanza dei Codici è causa risolutiva espressa del contratto.

ART. 19. – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il Concessionario esonera il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio della presente concessione, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone, cose od animali, tanto del Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo, che di terzi, in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Allo stesso modo, il Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo sono esonerati da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dall'attività o dall'utilizzo da parte di altri soggetti fruitori dell'impianto.

Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose che, a giudizio del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo, risultassero causati da personale del Concessionario stesso il quale, in ogni caso, dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati.

Il Concessionario si vincola a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale e/o l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto nascente dal presente atto, possa da chiunque derivare, per cause imputabili al Concessionario medesimo.

Il Concessionario, per gli scopi di cui sopra, dovrà provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative:

→ **RCT** - polizza di responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata, nonché per l'uso dell'impianto sportivo da parte dei terzi fruitori. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro.

→ **RCO** - polizza di responsabilità civile verso prestatoti di lavoro, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa, né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro.

Il Comune garantisce, per quanto di competenza, l'assicurazione degli immobili.

Il Concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale e/o all'Unione Terra di Mezzo qualsiasi danno all'impianto sportivo causato direttamente o da altri soggetti fruitori.

ART. 20. – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 2 della Legge della Regione Emilia-Romagna n.11/2007, commi 3 e 4, possono partecipare alla gara:

- a) Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche costituite in una delle forme di cui all'articolo 90, comma 17, della Legge n. 289/2002, che siano iscritte al registro del Coni per il riconoscimento a fini sportivi, o che siano iscritte nei registri delle associazioni sportive di cui all'art. 4 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 34/2002;
- b) Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) Consorzi di Associazioni/Società sportive.
- d) Società Sportive di capitali e/o di gestione impianti sportivi;
- e) soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45 comma 2, lettere d) ed e) del medesimo D.Lgs. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8 del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale, di cui al successivo Art. 23, devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppati.

ART. 21. – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessione, prevista dall'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) iscrizione presso gli appositi registri del C.O.N.I. o presso i registri di cui all'art.4 della L.R.34/2002 se trattasi di Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate o Federazione Sportive;
- b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinente a quella oggetto della concessione o analogo registro professionale dello stato U.E. di residenza, se trattasi di società sportiva di capitali e/o di gestione impianti sportivi.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Almeno **una referenza bancaria** rilasciata da un istituto di credito operante negli stati membri della UE o un intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, dalla quale risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità . Nel caso in cui quest'ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

Aver svolto nell'arco dei tre anni antecedenti la presente gara (2014-2015-2016) la gestione di almeno un impianto sportivo adibito al gioco del calcio, regolarmente eseguito ed in assenza di contenzioso. La dichiarazione dovrà, in particolare, attestare l'elenco dei servizi prestati con l'indicazione dell'oggetto e delle date.

Nel caso di **RTI/Consorzi Ordinari/GEIE**, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:

- i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il raggruppamento;

- i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando il fatto che la mandataria (capogruppo) o l'impresa indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito), oppure una delle imprese consorziate, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di **Consorzi stabili/Consorzi tra società cooperative di produzione lavoro/Consorzi tra imprese artigiane**, i sopracitati requisiti devono essere posseduti come di seguito indicato:

- i requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria e quelli di capacità tecniche e professionali devono essere posseduti cumulativamente con riferimento ai soli consorziati esecutori.

Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecniche e professionali, è ammesso, altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'Art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di applicazione del soccorso istruttorio, di cui all'Art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, si applica una sanzione pecuniaria dell'1 per mille del valore stimato del contratto di concessione pari a € 216.000,00. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione.

Ai sensi dell'Art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

ART. 22. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara prevede la pubblicazione di un Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse e successiva procedura negoziata tra i candidati che hanno manifestato interesse a gestire il servizio oggetto della gara, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, poiché il servizio di che trattasi si configura come una "concessione di servizio" la procedura viene, altresì, espletata ai sensi dell'Art. 164 del precitato decreto.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'Art. 95, comma 3 del predetto D.Lgs. 50/2016.

La procedura di gara sarà svolta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Reggio Emilia, la quale nominerà, secondo quanto previsto dall'Art. 77 del D.Lgs. 50/2016, apposita Commissione giudicatrice, che procederà alla formulazione di un giudizio, mediante l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:

OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 80 punti

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 20 punti

OFFERTA TECNICA max punti 80/100

Q(i) Parametri di valutazione dell'Offerta Tecnica: MAX. PUNTI 80

La Commissione attribuirà il punteggio (fino al massimo di punti indicati) sulla base di apposita relazione tecnica, con criteri comparativi fra le offerte concorrenti.

La relazione tecnica, sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal titolare/legale rappresentante della Ditta concorrente, dovrà essere contenuta in un **massimo di 20 facciate** in times new roman corpo 12 o

arial corpo 11.

Detti criteri comparativi sono i seguenti:

<p>A) CONDUZIONE TECNICA (<i>Piano di conduzione tecnica</i>) previsto dalla L.R. 11/2007</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania e quelle concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo, che intende attuare. <i>Dette attività non potranno, comunque, essere inferiori a quelle dettagliate nel presente Capitolato Speciale di Appalto, all'Art. 8.</i></p>	<p>Max 40 punti</p>	<p>Il punteggio più elevato sarà attribuito al candidato che ha presentato il "<i>Piano di conduzione tecnica</i>" più completo, corretto e funzionale, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con riferimento ad ogni attività prevista (manutenzione, approvvigionamento, custodia, guardiania e funzionamento degli impianti tecnologici).</p>
<p>B) PROPOSTA PROGRAMMATICA DI UTILIZZO (<i>Piano di utilizzo</i>) previsto dalla L.R. 11/2007</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le modalità che intende adottare per ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo di che trattasi. Dovrà evidenziare le attività sportive che intende attivare e ulteriori prassi che intende adottare per ottimizzare al massimo l'uso dell'impianto, sfruttandone le relative potenzialità da parte di ogni tipo di utenza, singola, aggregata o associata, compatibilmente alle caratteristiche dell'impianto sportivo e alle disposizioni di legge vigenti, privilegiando <u>proposte progettuali che siano rivolte ai minori, ai diversamente abili, ai cittadini stranieri e alla scuola.</u></p> <p>Il <i>Piano di utilizzo</i> dovrà evidenziare anche se, e in tal caso come, il Concessionario intende utilizzare l'impianto, direttamente, o concedendolo a terzi, dietro corresponsione di una tariffa d'uso, per attività e manifestazioni extra-sportive, a carattere culturale e/ socio-ricreativo (concerti, mostre, raduni, esposizioni, ecc.).</p>	<p>Max 25 punti</p>	<p>Il punteggio più elevato sarà attribuito al candidato che ha presentato un <i>Piano di utilizzo</i> completo, razionale, efficace (<i>a titolo di esempio</i>):</p> <p>1) favorire progettualità a favore di minori, diversamente abili, anziani ultrasessantenni e scuola</p> <p>5) promozione di attività extra-sportive di interesse, non solo locale, ma altresì provinciale e regionale</p>
<p>C) QUALITA' E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere i seguenti elementi:</p> <p>C1 - struttura organizzativa = descrizione dell'organizzazione del Concessionario, ruoli e relative competenze;</p> <p>C2 - qualificazione professionale ed esperienziale degli istruttori, degli allenatori e degli operatori che saranno utilizzati per l'attività sportiva che si intende praticare nell'impianto, in relazione alla "proposta programmatica di utilizzo" di cui al precedente punto B);</p> <p>C3 - qualificazione professionale ed esperienziale dei custodi / guardiani / addetti, che si intende utilizzare per la custodia, la guardiania e la manutenzione ordinaria dell'impianto.</p>	<p>Max 15 punti</p>	<p>Il punteggio più elevato sarà attribuito al candidato che:</p> <p>1) ha la struttura organizzativa più completa e chiara, con ruoli e competenze meglio definiti;</p> <p>2) ha il personale istruttore e allenatore con maggiore qualificazione ed esperienza professionale, che deve, in ogni caso, essere qualificato come idoneo dalle Federazioni di appartenenza, con documentazione da esibire, a richiesta, all'Amministrazione Comunale.</p> <p>3) ha il personale con funzioni di custodia, guardiania, piccola manutenzione, con maggiore qualificazione ed esperienza professionale.</p>

Verranno valutate le offerte tecniche e ogni commissario attribuirà un giudizio come sotto indicato che comporterà l'attribuzione di un punteggio come da tabella. Indi si farà la media per ogni criterio e si attribuirà il relativo punteggio. Verrà quindi redatta la graduatoria in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui "alle Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni" di ANAC del 28 aprile 2016, con una sola riparametrazione articolata nei seguenti elementi:

Detti criteri comparativi sono i seguenti:

Elemento	Punteggio massimo	Ambito	Elemento
CONDUZIONE TECNICA (Piano di conduzione tecnica)	40	Offerta tecnica	Qualità
PROPOSTA PROGRAMMATICA DI UTILIZZO (<i>Piano di utilizzo</i>)	25	Offerta tecnica	Qualità
QUALITA' E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE	15	Offerta tecnica	Qualità
TOTALE	80		

Il punteggio complessivo assegnato all'Offerta Tecnica Q(i) (punti max 80) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula con riparametrazione:

$$Q(i) = A(i) + B(i) + C(i);$$

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima.

SUBCRITERIO A(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per

Conduzione tecnica ("Piano di conduzione tecnica")

Punti 40

calcolato sulla base della seguente formula:

$$A(i) = 40 * a(i) / a(\max)$$

dove:

A(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio A)

a(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio A)

a(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

SUBCRITERIO B(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per

Proposta programmatica di utilizzo ("Piano di utilizzo")

Punti 25

calcolato sulla base della seguente formula:

$$B(i) = 25 * a(i) / a(\max)$$

dove:

B(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B)

b(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio B)

b(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

SUBCRITERIO C(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per**Qualità e organizzazione del personale****Punti 15**

calcolato sulla base della seguente formula:

$$C(i) = 15 \cdot c(i) / c(\max)$$

dove:

C(i): punteggio attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio C)

c(i): punteggio attribuito per la valutazione del criterio C)

c(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle medesime caratteristiche proposte dal concorrente per il presente elemento di valutazione;

Ogni commissario, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A(i), B(i) e C(i), in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo, come sotto indicati. Dei giudizi attribuiti da ciascun commissario verrà fatta la media.

Si procederà alla riparametrazione una sola volta per ciascun sub criterio.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

Giudizio	Punteggio
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Si precisa, inoltre, che la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a concorrenti che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi all'offerta tecnica, almeno il punteggio di 56 su 80.

L'offerta tecnica proposta in sede di gara costituirà vincolo contrattuale per il soggetto Il Concessionario e il mancato rispetto o la mancata attuazione di qualsiasi punto facente parte della propria offerta tecnica, costituirà elemento sufficiente per la rescissione del contratto.

OFFERTA ECONOMICA max punti 20/100

I concorrenti partecipanti alla gara dovranno indicare, compilando il modulo fornito dalla stazione appaltante, il rialzo percentuale che intendono applicare sull'importo posto a base di gara, corrispondente al canone che il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune di Bagnolo in Piano per l'utilizzo dell'impianto sportivo, per l'intera durata della concessione

Sulla base del rialzo percentuale presentato, la stazione appaltante calolerà l'offerta economica in valore numerico di ogni singolo concorrente.

Non sono ammesse offerte in diminuzione, né pari alla base di gara.

Il punteggio più alto (20 p.) sarà attribuito al concorrente che avrà proposto il maggiore rialzo percentuale (massimo due decimali) sul prezzo posto a base di gara (€ 2.800,00 Iva esclusa). **Non saranno accettati rialzi in percentuali inferiori al 4%**. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale sulla base della seguente equazione:

$$P(i) = Omi \times 20 / Oi$$

dove:

P(i)	punteggio del singolo concorrente da valutare
Omi	rialzo del concorrente da valutare
Oi	rialzo migliore tra quelli pervenuti

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando Q(i), per la parte qualitativa, al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i).

In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio, sia nella valutazione tecnica, che in quella economica, si richiederà ai concorrenti di presentare un'offerta migliorativa e successivamente si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valida giustificazione, si procederà con il sorteggio fra le offerte uguali.

La Commissione Giudicatrice si riserva di aggiudicare la gara, anche in caso di una sola offerta, purché valida ed economicamente vantaggiosa.

La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa.

L'offerta economica deve essere presentata secondo lo schema che sarà inviato ai partecipanti.

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (Art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016), prima della riparametrazione.

L'offerta anomala verrà determinata ai sensi dell'Art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 23. – GARANZIE

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, il Concessionario dovrà, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, presentare una garanzia, denominata **garanzia definitiva**, in conformità all'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del Codice Civile;

3. la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata, per fatto del Concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Comune o del Concessionario degli stati d'avanzamento nell'esecuzione dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento nell'esecuzione dei servizi o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti della ditta per la quale la garanzia è prestata.

ART. 24 – SOPRALLUOGO

E' obbligatoria, pena l'esclusione dalla gara, l'effettuazione di un sopralluogo, preliminare alla presentazione dell'offerta, dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione, al fine di prendere piena coscienza delle condizioni manutentive degli immobili e valutare le possibili offerte tecniche da proporre in sede di gara. Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, o altra persona munita di idonea documentazione in originale o in copia autenticata che legittimi la sua posizione (es. delega conferita dal legale rappresentante, statuto, procura speciale o generale), che dovrà essere esibita al funzionario competente.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi non ancora formalmente costituiti, il sopralluogo potrà essere compiuto da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorzarsi.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento con

l'Ufficio Sport del Comune di Bagnolo in Piano (Dott.ssa Enrica Marconi – Tel. 0522/951948 – E-mail marconi.enrica@comune.bagnolo.re.it) oppure con **l'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo** (Geom. Roberto Ramolini - Tel. 0522/957444 – E-mail: ramolini.roberto@comune.bagnolo.re.it o ramolini.roberto@unioneterradimezzo.gov.it),

fino a dieci giorni prima della scadenza del bando di gara. La data e le modalità del sopralluogo saranno stabilite ad insindacabile giudizio del Comune e dell'Unione Terra di Mezzo.

Del sopralluogo, sarà rilasciato un attestato in duplice copia, di cui una sarà consegnata al concorrente.

Sono ammessi alla gara i soggetti che abbiano ottenuto il relativo attestato di avvenuto sopralluogo, la cui copia dovrà essere allegata alla documentazione da produrre in sede di offerta.

ART. 25 – PENALITA'

L'inadempienza anche ad una sola delle prescrizioni della presente Concessione o la rilevata negligenza nello svolgimento delle attività affidate produrrà l'applicazione, ad insindacabile giudizio

dell'Amministrazione Comunale e/o dell'Unione Terra di Mezzo, di una penale di importo variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di €. 2.500,00 per ciascuna violazione accertata, con particolare rilevanza per la negligenza rispetto ai servizi e all'attenzione che il Concessionario è tenuto ad avere verso la Comunità bagnolese, in particolare ai giovani che desiderano fare sport e alle società sportive di Bagnolo.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Per il recupero delle somme dovute a titolo di penale, il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo possono procedere avvalendosi della cauzione prestata dal Concessionario, di cui al precedente Art. 23.

In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo, a pena di decadenza.

ART. 26. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il Concessionario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa nei confronti del Concessionario.

L'Amministrazione Comunale avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del c.p.c. , qualora il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- ◆ cessazione dell'attività del Concessionario;
- ◆ prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di collaborazione, ovvero in caso di prestazioni rese da personale non assicurato;
- ◆ chiusura totale e/o parziale, anche temporanea, del servizio nel suo complesso, senza giustificato motivo;
- ◆ uso dell'impianto in modo difforme da quanto previsto dalla presente Capitolato;
- ◆ ripetute violazioni alle norme contenute nella presente Capitolato;
- ◆ produzione di danneggiamenti, intenzionali o derivati da negligenze, ai beni di proprietà comunale;
- ◆ contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale del Concessionario ;
- ◆ conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- ◆ reiterati ritardi nei pagamenti delle utenze;
- ◆ inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune o verso l'utenza;
- ◆ applicazione di tariffe superiori a quelle fissate dalla Giunta Comunale;
- ◆ cessione, anche parzialmente, della gestione assunta, salvo quanto previsto dal precedente Art. 11;
- ◆ inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui al precedente Art. 18.

In tali casi l'Amministrazione Comunale, mediante lettera inviata con posta certificata, comunicherà al Concessionario la causa di grave inadempienza e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente sarà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

E' prevista, da parte del Comune e/o dell'Unione Terra di Mezzo, la possibilità di sospendere temporaneamente i turni di assegnazione, qualora ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni contingenti tecniche e per la manutenzione.

Il Comune e/o l'Unione Terra di Mezzo comunicheranno la sospensione al Concessionario, con un preavviso di almeno 15 giorni.

La sospensione è pure prevista quando, per cause di forza maggiore, l'impianto non sia temporaneamente agibile.

ART. 27. – RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere, in ogni momento dalla presente concessione. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale recesso un preavviso di almeno un mese. In difetto, al Concessionario è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso.

Il Concessionario avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di almeno sei mesi. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno sportivo.

Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 28 – CONTROVERSIE

In caso di controversia tra il Concessionario ed il Comune concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione della gestione e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione della gestione affidata.

Per tutto quanto non previsto si applica l'Art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 29 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Bagnolo in Piano e il Concessionario si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/03 sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali relativi al Concessionario saranno trattati, anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, per i soli fini inerenti la presente procedura. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti il Concessionario potrà esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti impedirà di dare corso al procedimento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, organi competenti e uffici comunali, in base e nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagnolo in Piano; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo in Piano. Gli incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Bagnolo in Piano. I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il Concessionario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà in esecuzione della gestione in oggetto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.); si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati, ad adempiere a quanto previsto dall'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché ad ottemperare a tutti gli

obblighi previsti dallo stesso Codice per la protezione dei dati personali; garantisce la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, compiendo le sole operazioni necessarie per adempiere alla gestione affidata e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente; si impegna ad adottare le eventuali specifiche istruzioni all'uso impartite dal Comune di Bagnolo in Piano o, successivamente indicate, per il trattamento dei dati personali, ovvero ad integrare in tal senso le proprie procedure già in essere; si impegna a relazionare annualmente al Comune sulle misure di sicurezza adottate, nonché ad allertare l'Ente in caso di situazioni anomale o di emergenza.

Il Concessionario si assume le funzioni di Responsabile del trattamento ed a tal fine si impegna a nominare un Responsabile, che, a sua volta, è tenuto ad individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali; infine, il Concessionario riconosce al Comune il diritto di verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 30 – RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Il Comune di Bagnolo in Piano si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato Speciale d'Appalto, apportando modifiche o integrazioni per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio, a tutela dell'efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso.

Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nella Lettera Invito.

ART. 31 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, non autenticata e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art.5, comma 2, del DPR 131/1986.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico del Concessionario.

Per quanto non regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

ART. 32 – ALLEGATI

Sono allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto, quali parti integranti e sostanziali i seguenti documenti:

Planimetria Impianto Sportivo – Inventario